

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Ordinanza n.37 del 07 ottobre 2020

Visto l'art. 32 della Costituzione;


Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" ed, in particolare, l'art. 32 che dispone "il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché "nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale";

Vista la parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" recante "Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati";

Visto, in particolare, l'articolo 191 del citato D.lgs. 152/06 che recita: "qualora si verificano situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Presidente della Giunta regionale" può emettere "ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, nel rispetto, comunque, delle disposizioni contenute nelle direttive dell'Unione europea, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente". Il comma 4 dello stesso articolo dispone, inoltre, che le medesime ordinanze "possono essere reiterate per un periodo non superiore a 18 mesi per ogni speciale forma di gestione dei rifiuti";

Considerato quanto disposto dalla Circolare del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare: "Ordinanze contingibili e urgenti ex articolo 191, D.lgs. 152/82006 – Chiarimenti interpretativi" del 22 aprile 2016, n. 5982, la quale precisa che non possono essere adottate ordinanze per raggiungere finalità differenti da quelle normativamente ammesse;

Visto altresì quanto disposto dalla stessa Circolare sui tempi di durata delle ordinanze contingibili e urgenti, che possono essere anche reiterate, al massimo per tre volte, per un periodo che, complessivamente (compresa la prima ordinanza), non può superare ventiquattro mesi;



Illegible header text

Illegible text

Illegible text

Main body of illegible text, partially obscured by a diagonal line.

Main body of illegible text, partially obscured by a diagonal line.

Main body of illegible text, partially obscured by a diagonal line.

Main body of illegible text, partially obscured by a diagonal line.

Illegible signature or stamp

Il Presidente

Visto il D.lgs. 3 settembre 2020, n.121 recante “Attuazione della direttiva (UE) 2018/850, che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti” che a far data dal 29 settembre 2020:

- modifica ed integra il D.lgs. 36/2003 recante Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti;
- abroga il D.M. 27/09/2010 recante Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica, in sostituzione di quelli contenuti nel decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 3 agosto 2005;

Visto il D.lgs. 36/2003, così come aggiornato, integrato e modificato dal citato D.lgs.121/2020, ed in particolare l’art. 7-quinquies recante “Discariche per rifiuti non pericolosi”, che tiene luogo del previgente art. 6 del D.M. 27/09/2010 recante “Impianti di discarica per rifiuti non pericolosi”;

Preso atto dell’Allegato 4 del D.lgs. 36/2003 citato, che presenta – per quanto riguarda i limiti di concentrazione nell’eluato - le tabelle 5 e 5a rispettivamente riferite ai rifiuti non pericolosi e ai rifiuti pericolosi non reattivi;

Rilevato che:

- la tabella 5 riporta i “Limiti di concentrazione nell'eluato per l'accettabilità in discariche per rifiuti non pericolosi”, tra cui anche i rifiuti derivanti dal trattamento dei rifiuti urbani;
- la tabella 5a riporta i “Limiti di concentrazione nell'eluato per l'accettabilità di rifiuti pericolosi stabili non reattivi in discariche per rifiuti non pericolosi”, da riferire esplicitamente a rifiuti diversi da quelli di cui al punto precedente;

Considerato che:

- nell’attuale assetto impiantistico regionale i rifiuti derivanti dal trattamento meccanico biologico (TMB) ed in particolare il sovvallo secco, ossia il rifiuto derivante dalla selezione (sovvallo) del rifiuto indifferenziato, è destinato esclusivamente al conferimento in discarica, stante l’assenza di possibili impianti alternativi di destinazione;
- il sovvallo secco presenta tipicamente concentrazioni di DOC - carbonio organico disciolto - superiori ai limiti tabellari di cui alle citate tabelle 5 e 5a (rispettivamente pari a 100 ed a 80 mg/l);
- la tabella 5 prevede esplicitamente che, tra gli altri, ai rifiuti derivanti dal trattamento meccanico (ad esempio selezione) individuati dal codice 191212



Il Presidente

(tipicamente il sovrallo secco di cui al punto precedente) il limite di concentrazione del parametro DOC non si applica;

- la tabella 5a non prevede tale deroga, in quanto riferita a rifiuti pericolosi stabilizzati e non reattivi da conferire in discariche per rifiuti non pericolosi e, pertanto, non contempla anche il sovrallo;

Atteso che l'applicazione della norma sic et simpliciter comporta l'impossibilità di conferire il sovrallo secco in discarica, opzione che fino ad oggi ha costituito il solo destino di tale frazione di rifiuto;

Considerato che l'impossibilità di conferire il sovrallo secco determina ripercussioni sull'intero sistema di gestione rifiuti, tra cui in particolare sul sistema di raccolta, come già rappresentato da gestori affidatari del pubblico servizio, da Assemblee Territoriali d'Ambito e da Province;

Atteso che:

- nel previgente testo normativo dell'art. 6, comma 3 del D.M. 27/09/2010 per l'accettazione in discarica dei rifiuti non pericolosi – ivi inclusi i rifiuti urbani non pericolosi - si stabiliva che “nelle discariche per rifiuti non pericolosi sono smaltiti rifiuti non pericolosi che (...omissis...), sottoposti a test di cessione di cui all'allegato 3, presentano un eluato conforme alle concentrazioni fissate in tabella 5”, specificando nella tabella 5 stessa che il parametro DOC non si applica per talune frazioni di rifiuti tra cui il sovrallo secco;
- per effetto del citato art. 7-quinquies del D.lgs. 36/2003, come modificato dall'art. 1, comma 1, lett. h), D.lgs. 121/2020, nelle discariche per rifiuti non pericolosi sono smaltiti rifiuti non pericolosi “che sottoposti a test di cessione di cui all'Allegato 6, presentano un eluato conforme alle concentrazioni fissate in tabella 5a dell'Allegato 4”, tabella che non prevede alcuna deroga così come quella prevista dalla tabella 5 citata al punto che precede;

Atteso che il riferimento alla tabella 5a nel citato comma 4 dell'art. 7 quinquies del D.lgs. 36/2003 non è conforme ai contenuti del previgente testo normativo dell'art. 6, comma 3 del D.M. 27/09/2010 - ripreso nei contenuti normativi dal D.lgs. 121/2020 nell'operazione di adeguamento normativo – e ciò induce a ritenere sussistente la presenza di un refuso nel nuovo testo normativo citato, in quanto, applicando pedissequamente la disposizione normativa del sopracitato comma 4, si viene a determinare l'impossibilità a conferire in discarica i rifiuti derivanti dalla raccolta e dal conseguente trattamento degli stessi;



Il presente documento è stato redatto in data 08/10/2020 e ha per oggetto l'approvazione del bilancio consuntivo dell'anno 2019. Il documento è stato approvato dalla Giunta Comunale in data 08/10/2020.

Il presente documento è stato redatto in data 08/10/2020 e ha per oggetto l'approvazione del bilancio consuntivo dell'anno 2019. Il documento è stato approvato dalla Giunta Comunale in data 08/10/2020.

Il presente documento è stato redatto in data 08/10/2020 e ha per oggetto l'approvazione del bilancio consuntivo dell'anno 2019. Il documento è stato approvato dalla Giunta Comunale in data 08/10/2020.

Il presente documento è stato redatto in data 08/10/2020 e ha per oggetto l'approvazione del bilancio consuntivo dell'anno 2019. Il documento è stato approvato dalla Giunta Comunale in data 08/10/2020.

Il presente documento è stato redatto in data 08/10/2020 e ha per oggetto l'approvazione del bilancio consuntivo dell'anno 2019. Il documento è stato approvato dalla Giunta Comunale in data 08/10/2020.

Il presente documento è stato redatto in data 08/10/2020 e ha per oggetto l'approvazione del bilancio consuntivo dell'anno 2019. Il documento è stato approvato dalla Giunta Comunale in data 08/10/2020.

Il presente documento è stato redatto in data 08/10/2020 e ha per oggetto l'approvazione del bilancio consuntivo dell'anno 2019. Il documento è stato approvato dalla Giunta Comunale in data 08/10/2020.

Il presente documento è stato redatto in data 08/10/2020 e ha per oggetto l'approvazione del bilancio consuntivo dell'anno 2019. Il documento è stato approvato dalla Giunta Comunale in data 08/10/2020.

Il presente documento è stato redatto in data 08/10/2020 e ha per oggetto l'approvazione del bilancio consuntivo dell'anno 2019. Il documento è stato approvato dalla Giunta Comunale in data 08/10/2020.

Il Presidente

Dato atto che per l'impossibilità di conferire in discarica i rifiuti determina conseguentemente l'impossibilità della raccolta dei rifiuti urbani in quanto gli stessi rimarrebbero in deposito oltre i termini previsti dalla legge, non rispettando il disposto degli artt. 183 e 185 bis D.lgs. 152/2006 tuttora integralmente vigenti che disciplinano il deposito temporaneo. Inoltre, si potrebbe determinare anche l'inosservanza dell'art. 193, comma 15 D.lgs. 152/2006 in caso di carico dei veicoli in configurazione di trasporto per il mancato rispetto dei termini temporali, che non possono eccedere le 72 ore;


Preso atto della necessità di garantire la continuità del servizio di gestione dei rifiuti urbani, al fine di evitare la situazione emergenziale di blocco della gestione rifiuti, con l'adozione di una ordinanza ex art. 191 del D.lgs. 152/2006, che si configura nel caso di specie quale unico strumento idoneo a consentire il regolare proseguimento dell'attività di raccolta e gestione dei rifiuti, qualificata di pubblico interesse ex art. 177, comma 2 D.lgs. 152/2006, evitando così anche un grave rischio per la salute pubblica;

Preso atto che in fase di conversione in legge del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia - DL Agosto (AS. 1925) è stato approvato in Commissione Bilancio del Senato un emendamento correttivo che interviene ad ulteriore modifica del D.lgs. 36/2003;

Rilevato che il termine di scadenza per la conversione in legge del decreto di cui al capo precedente cade in data 13 ottobre 2020 e che, pur nell'imminenza della auspicabile conversione, si concretizzano comunque nell'immediato i prospettati scenari di criticità nella gestione del rifiuto urbano indifferenziato;

Ritenuto necessario, per le motivazioni sopra esposte, di derogare alle disposizioni di cui all'art.7-quinquies, comma 4 del D.lgs. 36/2003, come modificato dall'art. 1, comma 1, lett. h), D.lgs. 121/2020, sostituendo il riferimento della tabella 5a con la tabella 5 al fine di risolvere la situazione emergenziale sopra descritta, nonché per garantire la continuità dell'attività di gestione dei rifiuti urbani, qualificata di pubblico interesse ex art. 177 D.lgs. 152/2006;

Considerato che, per l'attuazione della presente ordinanza, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle disposizioni di cui all'articolo 191 del D.lgs. 152/2006, si prevedono specifiche deroghe alle sottoelencate disposizioni e ai sottoelencati atti: - agli atti autorizzativi attualmente vigenti qualora riportino diverse determinazioni rispetto a quelle indicate nel presente atto, nel rispetto comunque delle norme di tutela ambientale e paesaggistica;



Il Presidente

Acquisiti i necessari pareri richiesti ai sensi del D.lgs. 152/06, art. 191, comma 3) e forniti rispettivamente dal Direttore Sanitario di ASUR Marche con prot. n. 37800 del 06/10/2020 in qualità di organo tecnico-sanitario locale e dal Direttore generale di ARPA Marche con prot. n. 28758 del 6/10/2020 in qualità di organo tecnico locale, con i quali entrambi gli Enti hanno espresso pareri favorevoli alla deroga anche alla luce delle gravi conseguenze che deriverebbero per la sanità pubblica e per la tutela ambientale in caso di mancata adozione;

Vista la relazione del Dirigente regionale della Posizione di funzione “ Bonifiche , fonti energetiche, rifiuti e cava e miniere “ ID n.21003554 del 07/10/2020

ORDINA

Art. 1

*Smaltimento rifiuti non pericolosi.
Deroga all'articolo 7 quinquies del d.lgs. 36/2003*

1 Fermo restando quanto previsto all'art. 16 ter del D.lgs. del 13 gennaio 2003, n. 36 (Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti), nelle discariche per rifiuti non pericolosi sono smaltiti rifiuti non pericolosi che rispettano i limiti indicati nella tabella 5-bis dell'Allegato 4 del D.lgs. 36/2003, e che, sottoposti a test di cessione di cui all'Allegato 6 dello stesso decreto legislativo, presentano un eluato conforme alle concentrazioni fissate in tabella 5 dell'Allegato 4.

2 I gestori delle discariche sono tenuti al rispetto di quanto disciplinato al comma 1, in deroga a quanto disciplinato dall'art. 7-quinquies, comma 4 del D.lgs. 36/2003.

Articolo 2

Termini di efficacia

La presente ordinanza produce effetti dalle ore 00:00 del 08 ottobre 2020 e ha durata pari a 6 (sei) mesi e comunque cessa di avere efficacia al sopraggiungere di provvedimenti statali che dispongano in tal senso.



Il Presidente

La presente ordinanza è pubblicata sul BURM e sul sito WEB della Regione ed è comunicata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 191, comma 1, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Al Ministro della salute, al Ministro delle attività produttive; sarà notificata alle Prefetture, ai Sindaci dei Comuni marchigiani, alle Autorità territoriali d'ambito dei rifiuti ed a Confservizi Marche.

Ancona, 07 ottobre 2020

Il Presidente
Francesco Acquaroli



